

InMediaTrust.

IL TRUST: L'EVOLUZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO ED I SUOI POSSIBILI UTILIZZI PRATICI

Le caratteristiche dei Trust per soggetti «fragili, il «dopo di noi» e il superamento dei «vecchi» limiti dettati dall'agenzia delle entrate: prime considerazioni pratiche sui trust di questo tipo (come si costituiscono, come si dotano, problemi non ancora risolti).

I TRUST PER I SOGGETTI DEBOLI

La prospettiva da tenere presente è quella indicata dall'art. 3, secondo comma della Costituzione Italiana, secondo il quale *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."*.

In che cosa consiste l'ostacolo o lo svantaggio?

Gli svantaggi possono essere più di uno e potrebbero materializzarsi nel tempo, ovvero in successione l'uno all'altro, aggravarsi o alleviarsi.

Il processo di valutazione della debolezza è il fattore decisivo e preliminare a qualsiasi considerazione in merito ai Trust per soggetti deboli.

Un altro modo per vedere più chiaramente, per confronto, le caratteristiche di questi trust, è partire da un trust "normale" interno italiano: un padre e una madre conferiscono degli immobili, dei soldi e una partecipazione societaria all'interno di un trust familiare, con beneficiari i figli, tutti felicemente sposati, che li hanno, ad un certo punto, anche resi nonni.

In questa situazione ipotetica:

- 1) i disponenti sono in vita, sono sani, vanno d'accordo, non hanno conflitti con i figli; sono in pensione o comunque non hanno più rischi derivanti dalla professione o dall'impresa;
- 2) i figli sono sposati, felicemente, sono relativamente giovani, hanno a loro volta dei figli, pienamente integrati nella società e nell'ambiente in cui vivono; non hanno rischi professionali o d'impresa o, comunque, sono molto limitati;
- 3) i beni in trust sono già consolidati nella gestione da anni, gli immobili non hanno problemi di vendibilità, sono nuovi o ristrutturati, non hanno vincoli, sono in zone residenziali appetibili; i soldi sono gestiti da tempo da intermediari affidabili e sono in ogni caso prontamente liquidabili; le società sono facilmente gestibili in quanto ormai di natura patrimoniale, non comportano la necessità di intervenire con riassetto o ristrutturazioni importanti, non sono tendenzialmente sul mercato come target e quindi non devono essere valutate e non c'è da decidere se e a chi vendere.

Basta che qualcuno dei fattori sopra indicati presenti un'anomalia e ci troviamo di fronte ad una debolezza e quindi alla necessità di pensare ad un Trust per soggetti deboli.

Alcuni esempi e situazioni di svantaggio:

1) disponenti (nonni):

- a. uno dei due è deceduto, ovvero non più capace;
- b. stanno correndo ancora rischi elevati derivanti dall'attività d'impresa di famiglia;
- c. sono in conflitto con i figli, ma, normalmente, adorano i nipoti.
- d. non hanno figli, hanno magari dei nipoti ex fratre, ma non hanno una rete familiare o sociale cui far affidamento.

2) i figli:

- a. si sono separati ovvero non si sono mai sposati ovvero hanno più famiglie;
- b. sono oggetto di aggressione patrimoniale, attuale o potenziale (non remota);
- c. i figli (i nipoti), sono soggetti con disabilità.
- d. i figli stessi o i nipoti sono affetti da dipendenza verso alcol, droghe o altre sostanze, ovvero ludopatici o comunque mantengono una vita sregolata all'eccesso.

3) i beni in trust:

- a. il patrimonio immobiliare è di difficile gestione, ci sono problemi di rendita legati al mancato incasso degli affitti e all'incremento dei costi; la vendibilità è scarsa e gli immobili necessitano interventi;
- b. i soldi sono mal gestiti, sono investiti o comunque caratterizzati da una scarsa liquidità, hanno avuto rendimenti molto al di sotto del benchmark di mercato, ci possono essere anche problemi di regolarità fiscale derivante da detenzioni di beni non integralmente dichiarati all'estero, situazione particolarmente delicata nel 2020 con l'avvio delle verifiche basate sullo scambio dati internazionale (CRS);
- c. le società sono in crisi finanziaria, necessitano di una ristrutturazione profonda, di decisioni importanti e gravi; magari hanno anche un valore intrinseco notevole, ma corrono il rischio di perderlo velocemente ove non si curassero gli investimenti necessari. Ci sarebbe la possibilità di vendere la società, magari ad investitori di private equity, ma la valutazione, le modalità e le garanzie richieste richiedono una condivisione familiare profonda dell'opportunità di dismissione. Peggio ancora: i figli, desiderosi di eguagliare e superare le gesta dei padri, si lanciano in imprese strampalate, tutte basate sul patrimonio e non sul conto economico. Normalmente generano debiti con conseguenti crolli di autostima con successiva depressione. In venti anni di attività posso dire che mi fido di più del "figliol prodigo" (che almeno si gode il patrimonio) che del *venture capitalist* di seconda o terza generazione.

Basta incrociare i fatti (e le disgrazie) sopra indicate per ottenere praticamente tutti i modelli di Trust conosciuti in Italia, il che porta alla considerazione che, nella maggior parte dei casi, i Trust vengono fatti per una qualche forma di svantaggio.

Ovviamente tutti i Trust hanno uno scopo, anche nel Trust definito “normale” vi è insita la finalità di effettuare il passaggio generazionale dei beni a favore dei propri discendenti, ma non è definibile un Trust con le caratteristiche sopra indicate come “di scopo”.

E' predominante la causa giuridica del passaggio del fondo in Trust ai beneficiari.

Tuttavia, quando una debolezza o uno svantaggio affliggono la vita familiare o personale, lo scopo per cui viene istituito un Trust non è più il passaggio dei beni, ma è la rimozione o limitazione degli effetti negativi degli svantaggi: le norme e le regole contenute nell'atto istitutivo e nelle istruzioni o nelle indicazioni del Disponente o dei Guardiani saranno chiaramente influenzate dal tentativo da parte dei medesimi di predisporre per quanto possibile un sistema procedurale che possa se non eliminare almeno ridurre lo svantaggio ed aumentare o mantenere la qualità di vita dei Beneficiari.

La situazione di svantaggio dipende molto dall'ambiente in cui la persona svantaggiata vive, intendendosi per ambiente non solo e non tanto il luogo in cui vive, ma piuttosto le relazioni umane che circondano la persona svantaggiata.

Lo scopo del Trust in questi casi è di garantire che il patrimonio sia utilizzato per rimuovere gli ostacoli che sono presenti nell'ambiente in cui vive la persona svantaggiata e che non consentono il suo pieno sviluppo.

La Legge Dopo di Noi, L. 22 Giugno 2016, n. 112, art. 6 dispone che i trust devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave.

I Trust Dopo di Noi sono pensati affinché i beni in trust vengano usati sino all'ultimo centesimo per la cura del beneficiario, e, nel teorico Trust Dopo di Noi "perfetto", alla morte del beneficiario non dovrebbe residuare nulla, perché tutto è stato calcolato in funzione della spesa massima possibile per raggiungere il maggior grado di tutela e benessere del beneficiario.

Nei Trust Dopo Di Noi il beneficiario non diventerà mai proprietario dei beni in Trust. Il Trust dura sinché è in vita il beneficiario, e, dopo di lui, i beni in trust saranno regolati dalle disposizioni obbligatoriamente previste nell'atto istitutivo, anche perché normalmente i disponenti non saranno più in vita al termine del Trust e la clausola che usualmente si inserisce di ritorno dei beni a chi li ha conferiti non è quasi mai applicabile nella pratica.

I Trust Dopo di Noi hanno lo scopo di tutelare il beneficiario con disabilità: questo modello mette in crisi le tradizionali distinzioni tra trust con beneficiari e trust di scopo, dal momento che il trust ha unicamente la finalità di supportare economicamente il progetto di vita del beneficiario, e nulla più; i beni, il patrimonio, coloro che riceveranno il "lascito accidentale" alla fine del Trust, sono sullo sfondo e sono secondari. In particolare, il progetto di vita deve promuovere gli obiettivi di benessere in favore della persona con disabilità grave e l'atto istitutivo del trust deve individuare gli obblighi del trustee rispetto a tale progetto di vita, adottando ogni misura idonea per salvaguardare i diritti della persona.

Inoltre, per quanto riguarda i Trust «Dopo di Noi» si riportano qua di seguito due articoli pubblicati relativi alla materia:

Tribunale di Lodi

Patrimonio del beneficiario conferibile nel Dopo di noi

**Gianluca Dan
Matteo Pettinari**

Il giudice tutelare del Tribunale di Lodi, con un innovativo decreto del 9 luglio 2022, ha autorizzato l'istituzione di un trust "Dopo di Noi" da parte di un genitore, amministratore di sostegno, a favore del figlio con disabilità, con il conferimento nel fondo in trust della quasi totalità dei fondi presenti sul conto corrente intestato al figlio.

La famiglia aveva per molti anni sostenuto ogni tipo di spesa del ragazzo, lasciando che sul suo conto si accumulasse una somma considerevole. Tale disponibilità, concepita come un patrimonio per il futuro, perfettamente sovrapponibile con i principi della legge 12/2016 sul Dopo di Noi, aveva in realtà penalizzato il figlio che era stato considerato nella fascia alta nelle graduatorie relative alla determinazione della compartecipazione alle spese per l'erogazione di servizi di assistenza.

Il Tribunale di Lodi riconosce quindi l'iniquità di tale situazione ove la volontà della famiglia di aiutare il figlio per il futuro, in un contesto di modeste risorse economiche, ha in realtà determinato un effetto distorsivo penalizzante.

Il giudice, con una interpretazione innovativa autorizza l'istituzione di un trust Dopo di Noi da parte della madre, nominando come trustee la sorella, mentre la figura obbligatoria del guardiano viene fatta coincidere ipso iure con l'amministratore di sostegno (attualmente la madre è disponente del trust).

Questo legame tra amministrazione di sostegno e dinamica interna del trust caratterizza in molti punti l'atto istitutivo: il giudice pone come condizione dell'autorizzazione il rafforzamento del ruolo dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare, prescrivendo, ad esempio, che l'impiego del fondo in trust potrà avvenire solo in conformità alle linee guida dettate dal guardiano e dal giudice tutelare, limitando la "discrezionalità" del trustee (si legge nell'atto istitutivo che «i poteri del trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo atto, sono esercitati con discrezionalità secondo le circostanze salvo il diritto di rendiconto e i doveri di informazione nei confronti del guardiano e dell'autorità giudiziaria»).

Grazie alla legge 12/2016 il fenomeno del trust è passato, in pochi anni, dall'essere percepito come uno strumento abusivo volto a celare la disponibilità di beni, in particolare ai fini fiscali, ad essere considerato istituto fondamentale per la collettività. Il trust Dopo di Noi non è altro che un trust di scopo: il fondo in trust non apparterrà mai al beneficiario ma sarà unicamente funzionale a realizzare il suo progetto di vita. E questo schema del trust di scopo potrà essere utilizzato anche nel settore finanziario e societario. Da notare, per inciso, che tale costruzione supera i dettati della circolare 61/E/2010 delle Entrate la quale sostanzialmente disconosceva qualsiasi trust ove fossero posti limiti al potere gestionale e dispositivo del trustee.

Trust «Dopo di noi» e leva finanziaria: la chance del mutuo con agevolazioni

L'amministrazione apre alla possibilità di contrarre prestiti. Detassati gli apporti

Registro e ipocatastali fisse anche per i trasferimenti a titolo oneroso

Gianluca Dan Matteo Pettinari

La legge sul “Dopo di noi” (legge 112/2016) ha previsto specifiche disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendo una disciplina per i trust aventi come unici beneficiari persone con uno svantaggio accertato. I cosiddetti trust “Dopo di noi” hanno come unico scopo quello di tutelare il beneficiario con disabilità e di supportare economicamente il suo “progetto di vita” e nulla più.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 112 citata, «lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

Nei trust “Dopo di noi” il beneficiario non diventerà mai proprietario dei beni in trust. Il trust durerà sinché è in vita il beneficiario, e, dopo di lui, i beni in trust saranno trasferiti sulla base delle disposizioni obbligatoriamente previste nell'atto istitutivo.

Agevolazioni fiscali

A fronte della rigidità imposta al modello di trust previsto dalla legge, con particolare riferimento agli elementi dell'accertamento della disabilità e dell'unicità dei beneficiari così determinati, l'articolo 6 della legge 112/2016 prevede:

1 l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (comma 1);

2 l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, all'atto del trasferimento dei beni nel fondo in trust (comma 6);

3 la detraibilità del 35% o la deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust (comma 9).

In particolare, la deducibilità delle erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è elevata al 20% del reddito complessivo dichiarato del soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.

Registro e ipocatastali

Con la circolare 34/E/2022 l'agenzia delle Entrate ha superato l'impostazione della circolare 48/E/2007, anche grazie alla giurisprudenza di legittimità nel frattempo intervenuta, arrivando a consentire l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa anche con riferimento al trasferimento a titolo oneroso di beni e diritti a favore del trust.

In altri termini, non solo il conferimento da parte di chiunque a favore del fondo in trust è soggetto alle imposte in misura fissa, ma addirittura anche l'acquisto a titolo oneroso effettuato successivamente all'istituzione, da parte del *trustee*, rientra pienamente nell'agevolazione prevista dalla legge “Dopo di noi”. Si tratta di una notevole apertura fondata su di un argomento letterale: «A favore di tale interpretazione depongono sia il dato testuale dell'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 - che richiama genericamente tutti i “trasferimenti di beni e diritti in favore del trust” senza specificare se si tratti di trasferimenti a titolo gratuito o a titolo oneroso – sia la ratio della legge in esame “volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità” e che a tal fine «disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave [...] prive di sostegno familiare [...] nonché in vista del venir meno del sostegno familiare [...]» (cfr. articolo 1 della legge n. 112 del 2016)».

Deducibilità erogazioni

In merito alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust la circolare 7/E/2018 evidenzia che l'erogazione deve essere effettuata con sistemi tracciabili quali il versamento bancario o postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari mentre la deduzione non compete per le erogazioni effettuate in contanti.

Coordinando le due agevolazioni si può ipotizzare che i disponenti dei trust “Dopo di noi” istituiscano il trust per il loro familiare, aprano un conto bancario a nome del trust, individuino un immobile che sia coerente con le finalità della legge, il trust acquisisca a titolo oneroso l'immobile, sfruttando le esenzioni, ora riconosciute dalla circolare 34/E/2022.

La possibilità del mutuo

Per far fronte a quanto dovuto il trust potrà contrarre un mutuo, con garanzia ipotecaria e personale del disponente, la cui provvista necessaria per la restituzione del debito alla banca, verrà periodicamente fornita dal disponente stesso che a sua volta potrà dedurre quanto apportato nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 9, della legge 112/2016.

La pur significativa apertura dell'Agenzia non ha potuto spingersi sino al riconoscimento della deducibilità del conferimento di beni patrimoniali, in primo luogo abitazioni. Per un'apertura di questa portata, tuttavia, servirebbe una modifica della legge che potrebbe consentirla, ad esempio, almeno in misura pari al valore catastale rivalutata da ripartire in cinque o dieci anni.



InMediaTrust.

In Media Trust S.p.A.
Corso Europa, 7 - 20122 Milano
Via Gabriele Rosa 34 - 25121
Brescia
Capitale sociale € 250.000,00 i.v.
P.IVA - C.F.07231470969